

Relazione sul Governo Societario 2024

(articolo 6 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175)

Premessa

L'articolo 6 – "*Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico*" del D.lgs n. 175 del 19 agosto 2016, "*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*", ha introdotto una serie di disposizioni dirette a migliorare la gestione e organizzazione di tali società secondo livelli uniformi nel territorio nazionale.

Lo stesso articolo prevede che le società a controllo pubblico predispongano annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicino contestualmente al bilancio, una apposita relazione sul governo societario con la quale illustrare gli strumenti adottati.

L'attività di Abbanoa come società *in house*

Abbanoa S.p.A. è il gestore del Servizio Idrico Integrato dell'Ambito Territoriale Ottimale Unico della Sardegna, a seguito dell'affidamento "*in house providing*" avvenuto con deliberazione n. 25/2004 dell'Assemblea dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (da ora AATO) della Sardegna, oggi, per effetto della legge regionale di riforma del settore (L.R. 4 febbraio 2015, n. 4 e s.m.i.), Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (da ora EGAS).

Abbanoa SpA è nata il 22 dicembre 2005 dalla trasformazione del Consorzio SIDRIS a r.l. in SpA e dalla fusione per incorporazione dei precedenti gestori del SII, facenti parte del Consorzio SIDRIS, nella suddetta SpA ed è interamente partecipata da Enti Pubblici territoriali facenti parte dell'ATO della Sardegna: 343 Comuni e Regione Autonoma della Sardegna.

L'affidamento "*in house*" è disciplinato dalle direttive comunitarie sugli appalti pubblici, dal codice degli appalti pubblici vigente *ratione temporis*, dal D.lgs. 175/2016 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), dal D.Lgs. 201/2022, Testo unico dei servizi pubblici locali (TUSPL). La normativa applicabile a tutto il 2024 richiede, per la legittimità dell'affidamento "*in house*", la sussistenza dei seguenti presupposti: "*a) l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore deve esercitare sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; b) oltre l'80 per cento delle attività della persona giuridica controllata è effettuata nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall'amministrazione aggiudicatrice controllante o da altre persone giuridiche controllate dall'amministrazione aggiudicatrice o da un ente aggiudicatore di cui trattasi; c) nella persona giuridica controllata non vi è alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati le quali non comportano controllo o potere di veto previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata.*"

Abbanoa possiede tutti e tre i requisiti sopra enunciati. Il requisito essenziale del c.d. "controllo analogo" nel caso di Abbanoa si configura come un "controllo analogo congiunto" ovvero esercitato da più amministrazioni. Le norme di matrice comunitaria sul controllo analogo sono state recepite anche nel D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - TUSP.

La legislazione prevede il rispetto di tre condizioni di legittimità per l'esercizio del controllo analogo congiunto:

1. gli organi decisionali della persona giuridica controllata devono essere composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti;

2. ciascuna delle amministrazioni aggiudicatrici deve essere in grado di esercitare, congiuntamente alle altre, la propria influenza determinante;
3. devono essere neutralizzati *ex ante* possibili conflitti di interesse.

L'Ente di Governo d'Ambito della Sardegna (EGAS), subentrato alle precedenti gestioni commissariali succedutesi in seguito alla soppressione dell'Autorità d'Ambito territoriale della Sardegna, è l'Ente regolatore del Servizio idrico integrato, istituito con la legge regionale n. 4 del 4 febbraio 2015, partecipato da tutti gli enti locali del territorio regionale e dalla Regione. La legge è stata successivamente modificata dalla L.R. n. 25/2017.

L'EGAS sovrintende al Servizio idrico integrato, provvede all'affidamento del servizio, determina e modula le tariffe per l'utenza sulla base delle regole definite da ARERA ed esercita l'attività di controllo sul servizio.

Gli organi di governo dell'EGAS sono:

- a) il Comitato Istituzionale d'Ambito (da ora CIA);
- b) le Conferenze Territoriali.

La medesima Legge n. 25/2017 ha statuito che, i comuni partecipanti all'EGAS, facenti parte anche dell'assemblea dei soci del gestore, eleggono la Commissione per il Controllo Analogo.

La Commissione è composta da 5 componenti, quattro componenti sono eletti con quote di rappresentanza paritarie tra i comuni soci, il quinto componente è nominato dal socio Regione.

La legge di riforma ne definisce le funzioni e le modalità di elezione.

Il CIA approva con deliberazione tutti gli atti fondamentali concernenti l'attività dell'Ente di governo. In particolare, sono suoi compiti:

- a) l'approvazione della ricognizione delle infrastrutture;
- b) l'approvazione del Piano d'ambito e i suoi aggiornamenti, nel rispetto degli indirizzi di programmazione regionale e dei relativi piani stralcio e tenuto conto delle proposte formulate dalle Conferenze Territoriali;
- c) la formulazione di proposte alla Regione per l'individuazione degli interventi necessari a garantire la sostenibilità del sistema anche non previsti nel piano di ambito;
- d) l'assunzione delle decisioni relative alle modalità di affidamento del servizio;
- e) l'approvazione della convenzione, i suoi aggiornamenti e il relativo disciplinare di affidamento che regolano i rapporti con il gestore del servizio idrico integrato;
- f) la scelta del gestore del servizio idrico integrato;
- g) l'approvazione del programma quadriennale degli interventi e il piano economico-finanziario;
- h) la verifica annuale dello stato di attuazione del programma quadriennale;
- i) l'approvazione della tariffa unica d'ambito nel rispetto degli atti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ARERA);
- j) il controllo della gestione del servizio idrico integrato, anche al fine di verificare il rispetto, da parte del gestore, dei livelli qualitativi minimi dei servizi che devono essere garantiti nell'ambito e del rispetto degli standard economici e tariffari stabiliti nella convenzione di gestione;
- k) la regolamentazione dell'esercizio del controllo analogo, quando ricorrono le condizioni di legge;
- l) l'approvazione e l'aggiornamento dei regolamenti inerenti al servizio idrico integrato di concerto con il gestore;
- m) l'approvazione degli atti contabili e di bilancio dell'Ente;
- n) l'esercizio della potestà regolamentare;

o) individua, nel rispetto del nuovo assetto territoriale degli enti locali, le Conferenze territoriali in cui è ripartito il territorio della Sardegna. Nelle more dell'approvazione della legge per il riordino degli enti locali, il territorio della Sardegna è ripartito in conferenze territoriali coincidenti con le otto circoscrizioni elettorali;

p) il Comitato valuta le proposte delle conferenze territoriali e assume le sue decisioni dandone espressa e documentata motivazione.

Il presidente del CIA, inoltre, entro venti giorni dal suo insediamento convoca l'assemblea dei Comuni per l'elezione dei componenti della Commissione per il controllo analogo.

Le Conferenze Territoriali sono composte dai sindaci dei comuni ricadenti negli ambiti territoriali di riferimento, coincidenti con le otto circoscrizioni elettorali.

I sindaci di ciascuna conferenza territoriale si riuniscono al fine di:

a) proporre, nei limiti delle risorse stabilite dal Comitato Istituzionale d'ambito, l'elenco degli interventi e le relative priorità da individuare nel piano di ambito o negli altri piani operativi;

b) formulare proposte e indirizzi per il miglioramento dell'organizzazione del servizio, sulla carta della qualità del servizio e sul regolamento d'utenza.

La Commissione per il Controllo Analogo, le cui funzioni, nelle more del suo insediamento, sono state svolte dal CIA, è stata istituita in seno all'EGAS, con la legge regionale n. 25/2017.

La Commissione per il Controllo Analogo, esercita il "controllo analogo congiunto" dei soci, ai sensi della normativa dell'Unione europea e statale per le società a totale capitale pubblico.

I soggetti facenti parte della Commissione, pertanto, devono obbligatoriamente essere la Regione e i rappresentanti dei Comuni partecipanti all'Ente di governo dell'ambito della Sardegna che siano anche soci del gestore del servizio idrico integrato.

La Commissione, inoltre, indica le terne di nominativi per la nomina, da parte dell'Assemblea dei soci del Gestore del SII, dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Sindaci e dei Revisori Contabili.

Nell'Assemblea dei Soci che nomina i suddetti organi, il potere di rappresentanza del socio Regione è pari al valore del limite massimo del 20% ed è conseguentemente rideterminato il potere di rappresentanza dei restanti soci in proporzione al valore azionario posseduto.

La Commissione opera con quote di rappresentanza paritarie e può avvalersi della struttura tecnica dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna e di esperti o società esterne. Ciascun sindaco componente della commissione può delegare un assessore o un consigliere del medesimo comune di cui è espressione.

Il Controllo analogo è esercitato in applicazione di quanto disposto nella Convenzione di Affidamento del SII, come aggiornata e sottoscritta in data 08 luglio 2022 per renderla conforme allo schema tipo approvato dall'ARERA (cfr. art. 6), e dei provvedimenti attuativi dell'EGAS e della Commissione per il Controllo Analogo.

Il Controllo analogo si estrinseca, in concreto:

a) nell'approvare preventivamente gli atti fondamentali quali i documenti di programmazione, i documenti contabili, il piano di sviluppo industriale e l'organigramma;

b) nell'approvare preventivamente gli atti di amministrazione straordinaria rispetto all'oggetto sociale;

c) nel verificare l'attuazione degli obiettivi strategici ed operativi assegnati, il raggiungimento degli standard temporali e qualitativi di processo (controllo di processo), l'andamento dei costi e dei ricavi (controllo di gestione).

La Regione Autonoma della Sardegna nell'ambito delle proprie prerogative in tema di programmazione, pianificazione e indirizzo del servizio idrico integrato (art. 12 della L.R. n. 4/2015 e s. m. e i.) con delibera n. 25/1 del 28.06.2019 ha approvato un documento contenente le linee guida per l'esercizio del controllo analogo su Abbanoa S.p.A..

Con Deliberazione del Comitato Istituzionale d'Ambito n. 45 del 22 dicembre 2020, è stato approvato il *"regolamento per il funzionamento della Commissione per il controllo analogo di cui all'art. 7 bis della L.R. n. 4/2015 e per l'esercizio del controllo analogo di Abbanoa SpA"*.

Il provvedimento è stato impugnato dal Gestore nella parte in cui prevede modalità concrete di controllo analogo non conformi alla Convenzione di affidamento ed alla normativa in materia.

I suddetti documenti prevedono tre livelli di controllo:

1. il **controllo ex-ante** allo scopo di verificare la congruenza dei piani e dei programmi del Gestore rispetto agli atti di indirizzo emanati.
2. il **controllo contestuale** o concomitante allo scopo di operare il monitoraggio in corso d'opera delle attività economico-gestionali del Gestore, funzionali al raggiungimento degli obiettivi indicati dai soggetti istituzionali preposti di cui alla legge n. 4/2015 come modificata dalla legge n. 25/2017.

Per l'esercizio di tale controllo è richiesta la predisposizione di appositi report periodici da parte di Abbanoa.

3. il **controllo ex-post** allo scopo di verificare la correttezza amministrativo-contabile, nonché l'efficienza e l'efficacia dei percorsi tecnico-amministrativi seguiti dal Gestore ai fini dell'equilibrio di bilancio, nel rispetto dei principi di efficientamento gestionale e di contenimento dei costi, tenuto conto dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 175 del 2016.

Si segnala, quanto all'operatività del suddetto Regolamento, che la stessa Commissione per il Controllo Analogo opera sulla base delle procedure vigenti di cui alle Delibere del Commissario Straordinario EGAS n. 4/2012, n. 31/2013, integrate dalle delibere n. 20/2014 e n. 16 dell'8 ottobre 2015.

La governance di Abbanoa

In base allo statuto e alla normativa civilistica e speciale applicabile, la *governance* della Società è articolata come segue:

- Assemblea dei Soci;
- Amministratore Unico/Consiglio di Amministrazione (Organo Amministrativo);
- Direttore Generale;
- Collegio Sindacale
- Società di Revisione/Revisore legale (Revisore).

La società, inoltre, si è dotata di un:

- Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001;
- Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.

Organizzazione interna

Il modello gestionale e organizzativo che definisce la struttura operativa mediante la quale il Gestore assicura il servizio all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi, è una delle componenti del Piano d'Ambito. Il modello gestionale e organizzativo di Abbanoa si trova nell'allegato alla Deliberazione n. 25/2004 di affidamento del Servizio.

Abbanoa si avvale di una struttura organizzativa interna imperniata sul principio della segregazione di compiti e responsabilità delle varie unità organizzative.

Come previsto dallo Statuto, all'Assemblea dei Soci compete l'approvazione del bilancio; la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina e la revoca di sindaci e Presidente del Collegio Sindacale e del soggetto al quale è demandato il controllo contabile. Tali nomine in forza della LR 25/2017 sono deliberate dall'assemblea dei soci sulla base delle terne proposte dalla Commissione per il Controllo Analogo. All'Assemblea, inoltre, compete la determinazione del compenso di amministratori e sindaci; la deliberazione sulla responsabilità di amministratori e sindaci; la deliberazione relativa all'approvazione del piano industriale; le modifiche dello statuto; la nomina, sostituzione e determinazione dei poteri dei liquidatori; la decisione in merito all'emissione di prestiti obbligazionari e ogni altro potere previsto dal codice civile e dalle leggi in materia.

L'Organo Amministrativo cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società siano adeguati alla natura ed alle sue dimensioni, predispone il piano industriale e gli altri eventuali documenti di natura programmatica da sottoporre all'approvazione dell'assemblea ordinaria della società, predispone con periodicità semestrale, un rapporto sullo stato di attuazione degli interventi finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano industriale e negli altri documenti di natura programmatica e, in generale, si occupa della gestione operativa dell'impresa, agendo per l'attuazione dell'oggetto sociale nel rispetto delle delibere assembleari e nei limiti dei poteri ad esso attribuiti dalla legge e dallo statuto.

L'Organo Amministrativo può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 c.c., parte delle proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione; può provvedere all'eventuale nomina del Direttore Generale e provvede all'assunzione dei Dirigenti della Società conferendo loro i poteri per lo svolgimento delle attività richieste dallo specifico ruolo ricoperto nell'organizzazione aziendale.

In virtù dei suddetti poteri di delega, a norma del vigente statuto sociale, nonché in esecuzione della delibera del consiglio di amministrazione del 14 luglio 2023, numero 192 sono stati delegati al Direttore Generale i poteri specificati nella procura speciale Rep. numero 3717 Racc. numero 2899 nanti al Dott. Andrea Onano, Notaio in Cagliari.

L'attuale struttura organizzativa, approvata nel 2017 ed articolata in Settori Complessi, sotto la responsabilità di un Dirigente ed in Settori Semplici, sotto la Responsabilità di un Quadro apicale, è stata revisionata in forza di deliberazione del C.d.A. n. 220 in data 7.09.2023, in approvazione del Modello Organizzativo proposto dalla Società di consulenza Ernst&Young, al fine di consentire la razionalizzazione dei processi primari in quattro centri di responsabilità (tecnico, commerciale, finanza e sistemi) a riporto della struttura di vertice (Direzione Generale e Organo Amministrativo), così da ridurre le microstrutture e i processi secondari e ripartire le funzioni gestorie.

Con Deliberazione n. 263 del 21.12.2023, è stato approvato il "Dimensionamento organico target" per ciascun centro di responsabilità apicale, tenuto conto dei principali parametri/indicatori di riferimento e tenuto conto della dispersione territoriale e dei fattori produttivi (km rete, impianti, livelli di servizio, dispersione territoriale dell'utenza, tempi di intervento, grado di automazione dei processi)", maturato con il contributo di Ernst&Young, nel range target tra 1.301 e 1.371 risorse.

Inoltre con Deliberazione n. 28 del 11.03.2025 è stato preso atto dell'esito preliminare di un'analisi di pesatura delle posizioni - *job evaluation* - previste all'interno del nuovo modello organizzativo e di funzionamento svolta nel corso dell'anno 2024.

I Settori operano in adempimento alla propria mission declinata in appositi documenti organizzativi, che indica, tra le altre, le relative principali responsabilità e attività.

In ragione della Deliberazione dell'Assemblea dei soci in data 16 giugno 2020 l'Organo Amministrativo monocratico (Amministratore Unico) è stato sostituito da un Consiglio di Amministrazione composto di 3 componenti.

Il Collegio Sindacale esercita le funzioni attribuite dalla legge e dallo Statuto.

Il Revisore esprime il giudizio sul bilancio di esercizio sulla base della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione (ISA Italia).

L'Organismo di vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 e di curarne il relativo aggiornamento.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha il compito di proporre all'Organo Amministrativo l'adozione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (da ora PTPCT), e di aggiornare annualmente e verificare costantemente l'efficace attuazione ed idoneità del PTPCT.

Dal mese di settembre del 2023, la società ha intrapreso un aggiornamento della struttura organizzativa orientata ad una razionalizzazione dei processi a riporto della direzione generale e dell'organo di amministrazione al fine di evitare il proliferare di microstrutture e di processi secondari e l'eccessiva concentrazione delle decisioni e del coordinamento.

Modello di Organizzazione e di Controllo ex D.Lgs. 231/2001.

In merito alla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle imprese, in conformità a quanto previsto dal d.lgs. 231/01 e s.m.i., Abbanoa, nel settembre del 2014, ha definito e adottato il Modello di organizzazione e controllo con l'istituzione dell'Organismo di Vigilanza. Il Modello, come revisionato ed integrato nell'aprile del 2017, ha trovato piena attuazione anche nel corso dell'anno 2024.

Il Modello di organizzazione e controllo prevede un sistema sanzionatorio per la violazione delle sue previsioni, ivi incluse quelle del Codice Etico che definisce i principi ai quali si ispira l'azienda nello svolgimento dell'attività ed è parte integrante del modello di organizzazione.

Gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti e i collaboratori di Abbanoa sono tenuti al rispetto del Codice. All'Organismo di Vigilanza è attribuita, tra l'altro, la responsabilità di assicurare la diffusione della conoscenza e della comprensione del Codice Etico e monitorarne l'applicazione da parte di tutti i soggetti interessati.

Con riferimento al modello organizzativo 231/01, nell'anno 2024 il lavoro di verifica ha condotto ad una ricognizione dei contenuti dei precedenti Audit, incentrandosi in particolare sulla parte speciale del MOG, con particolare riguardo ai reati ambientali e relativi processi aziendali, all'ambito della sicurezza sul lavoro, nonché all'ambito delle risorse umane.

Altresì, sono state sottoposte alla verifica dell'Organismo di Vigilanza alcune segnalazioni che non hanno dato luogo a rilievi, non essendo stata ravvisata la sussistenza di fattispecie rilevanti, né di qualsivoglia ulteriore circostanza o fattispecie.

Il Modello Organizzativo e di Gestione ex D. Lgs 231/2001 adottato nel settembre 2014 come revisionato e integrato nell'aprile 2017, ha trovato piena attuazione anche nel corso dell'anno 2024 ed è stato revisionato, come si dirà infra, nel 2025.

L'Organismo di Vigilanza ha svolto molteplici incontri nel corso dei quali si è proceduto ad intervistare le varie funzioni aziendali sensibili, interfacciandosi altresì con il Responsabile della funzione di Internal Audit.

Nel 2024 con Delibera del CdA n. 78 del 26/11/2024 viene nominato il nuovo Organismo di Vigilanza ex art. 6 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 231/2001 composto da due componenti esterni alla Società, di cui uno con ruolo di Presidente, e un componente interno coincidente con il Responsabile della UO Internal Auditing.

Si segnala infine che, in esecuzione della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 470/2022, a seguito dell'affidamento dell'incarico di revisione e l'aggiornamento del MOG da parte dell'Avv. Massimiliano Lei, esperto in materia di responsabilità amministrativa di società ed enti, nonché in ambito di modelli di organizzazione, gestione e controllo, è stato approvato, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8/2025 del 28 gennaio 2025, il nuovo MOG di Abbanoa.

Prevenzione della corruzione e trasparenza.

La società nel gennaio 2025 ha pubblicato il Piano Triennale della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione 2025-2027.

Con riferimento all'anno 2024, le attività svolte hanno riguardato principalmente all'aggiornamento del MOG ex D.lgs 231/01, adottato con Delibera del CdA n. 8/2025, e naturalmente all'ordinaria amministrazione.

Inoltre:

- Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha provveduto ad effettuare verifiche sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato e informazione come previsto dalla delibera ANAC n. 1134/2017 e da quanto disciplinato dall'ANAC con l'ultima versione del Piano Nazionale Anticorruzione 2022, approvato con delibera ANAC n. 7 del 17 gennaio 2023 ed aggiornato con la Delibera n. 31 del 30 gennaio 2025 - Aggiornamento 2024 PNA 2022
- Entro la data di scadenza prevista dalla relativa Delibera ANAC 213 del 23 aprile 2024, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ha pubblicato la griglia di monitoraggio, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione come previsto dalle delibere ANAC n. 1134/2017 nella sezione Società Trasparente sul portale www.Abbanoa.it;

In riferimento alle segnalazioni degli illeciti c.d. "whistleblowing", considerata l'adozione della piattaforma messa a disposizione gratuitamente delle amministrazioni pubbliche da Whistleblowing.it, in data 16/02/2024 con Delibera n. 04/2024 il CdA ha approvato il Regolamento Whistleblowing REGASR001RO, quale aggiornamento della procedura interna di gestione delle segnalazioni di illecito in conformità al D. lgs.vo n. 24/2023.

Il programma di valutazione dei rischi aziendali.

La gestione dei rischi aziendali si poggia su procedure e verifiche che permeano tutta l'organizzazione coinvolgendo molteplici attori, sia esterni che interni, con differenti ruoli e responsabilità:

- l'Assemblea dei Soci;
- l'Organo Amministrativo;
- il Collegio Sindacale;
- il Revisore;
- l'Organismo di Vigilanza.

L'art. 6, comma 2, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175, prevede che le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nella relazione sul governo societario.

La Società si è dotata, prima del "Decreto Madia", di uno strumento di gestione e monitoraggio dei rischi; nel 2015, con revisione a marzo 2017, sono infatti state approvate le linee guida per la gestione dei rischi organizzativi, che definiscono gli indirizzi per l'analisi e la gestione dei rischi.

Sulla base delle *best practice* nazionali suggerite da Utilitalia (Federazione Nazionale delle Utility Italiane alla quale Abbanoia SpA aderisce) sono stati individuati gli indicatori e i tassi soglia che consentono di segnalare il primo manifestarsi di rischi di crisi:

1. Andamento gestione operativa: la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi in misura pari o superiore al 10% del valore della produzione (differenza tra costi e valore della produzione: A meno B, ex art. 2525 cc);
2. Riduzione Patrimonio Netto: le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in misura superiore al 30%;
3. Relazione del Revisore con dubbi sulla continuità aziendale: la relazione redatta dalla società di revisione rappresenta dubbi sulla continuità aziendale;
4. Indice di struttura Finanziaria: l'indice di struttura finanziaria dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 0,7;
5. Incidenza oneri finanziari: il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 7,5%;
6. Indicatore di disponibilità finanziaria: l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti sia inferiore a 0,7;
7. Indice durata dei crediti commerciali: l'indice di durata dei crediti commerciali dato dal rapporto tra crediti commerciali a breve termine e fatturato giornaliero medio sia superiore al 20% della media del triennio precedente;
8. Indice durata dei debiti commerciali: l'indice di durata dei debiti commerciali dato dal rapporto tra debiti commerciali a breve termine, al netto dei debiti in contenzioso, e acquisti giornalieri medi sia superiore al 20% della media del triennio precedente.

La verifica degli indicatori viene svolta sulla base dei documenti di bilancio annuali sottoposti a revisione legale dei conti e, infra-periodo, delle situazioni economico patrimoniali e finanziarie infrannuali.

L'esame compiuto in corso d'anno sulla semestrale al 30.06.2024 e a fine esercizio sui dati di bilancio 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione, non ha evidenziato segnali di allarme, in nessun caso è stato superato il tasso soglia sopra indicato.

Anche la diversa modalità di trattamento contabile del FoNI che determina una valorizzazione ancora più prudente degli indicatori 1 e 2 relativi all'andamento della gestione operativa e alla riduzione del Patrimonio Netto, non genera una criticità rispetto ai valori soglia definiti.

INDICATORI	VALORE INDICATORI TRIENNALE				VERIFICA SUPERAMENTO SOGLIA
	31.12.2022	31.12.2023	30.06.2024	31.12.2024	
1. Andamento gestione operativa: la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi in misura pari o superiore al 10% del valore della produzione (differenza tra costi e valore della produzione: A meno B, ex art. 2525 cc);	3.074.146	16.552.916	626.943	4.145.748	NO
2. Riduzione Patrimonio Netto: le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in misura superiore al 30%;	11.529.914	1.724.235	799.383	2.663.739	NO
3. Relazione Revisore con dubbi sulla continuità aziendale: la relazione redatta dalla società di revisione rappresenta dubbi sulla continuità aziendale;	NO	NO	NO	NO	NO
4. Indice di struttura Finanziaria: l'indice di struttura finanziaria dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 0,7;	1,39	1,37	1,45	1,48	NO
5. Incidenza oneri finanziari: il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 7,5%;	3%	4%	3%	2%	NO
6. Indicatore di disponibilità finanziaria: l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti sia inferiore a 0,7;	2,01	2,14	2,13	1,99	NO
7. Indice durata dei crediti commerciali: l'indice di durata dei crediti commerciali dato dal rapporto tra crediti commerciali a breve termine e fatturato giornaliero medio sia superiore al 20% della media del triennio precedente;	628	553	578	475	NO
8. Indice durata dei debiti commerciali: l'indice di durata dei debiti commerciali dato dal rapporto tra debiti commerciali a breve termine, al netto dei debiti in contenzioso, e acquisti giornalieri medi sia superiore al 20% della media del triennio precedente.	295	277	307	281	NO

Dalla valutazione degli indicatori del rischio di crisi si può ritenere che il rischio di crisi aziendale sia al momento insussistente o comunque non degno di specifiche azioni di contenimento, fatta eccezione per quanto riferito al termine anticipato della convenzione e in quello relativo ai contenziosi inerenti i conguagli tariffari pregressi.

Nella valutazione prospettica non si è al momento tenuto conto dell'approssimarsi del termine della concessione di affidamento del servizio idrico integrato. Tali prospettive sono infatti legate alle scelte che adotterà l'Egas che, alla data di approvazione del presente documento, non ha proceduto all'indizione della gara. In merito la revisione della convenzione di affidamento sottoscritta nel luglio 2022 e la delibera ARERA 656/2015/R/IDR prevedono che l'iter venga avviato almeno 18 mesi prima della scadenza del Gestore.

Nella convenzione di affidamento recentemente sottoposta a revisione in adeguamento della regolazione di settore emanata dall'ARERA è previsto che: *"La durata dell'affidamento, in forza della Convenzione sottoscritta in data 22 febbraio 2012, è stabilita in 24 anni decorrenti dal 30.12.2004. La stessa, in ragione degli esiti della decisione della Commissione Europea 31 luglio 2013 C(2013) 4986 final, delle modifiche della normativa euro-unitaria in materia di appalti e concessioni intervenute dal 2014 ad oggi e del Programma degli Interventi che il Gestore è chiamato a realizzare sulla base dello sviluppo del Piano Economico-Finanziario di cui al titolo II del presente atto, potrà subire delle variazioni. Le eventuali variazioni di durata avverranno nel rispetto delle norme vigenti e non incideranno sulla realizzazione e conclusione degli investimenti programmati."*

Peraltro, non risulta ancora concluso da parte dell'ARERA il procedimento per la definizione di schemi tipo di bando di gara per l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, del d.lgs. 201/2022 avviato dall'Arera con la delibera 51/2023/R/idr e proseguito con la delibera 254/2024/r/idr, contenente gli orientamenti dell'Autorità. Si ritiene importante segnalare l'esito dell'approfondimento legale effettuato dallo Studio Bonelli Erede, e pervenuto il 19 febbraio 2025, in relazione (i) ai requisiti in house e alla partecipazione al capitale sociale di Regione Sardegna con quota di maggioranza e (ii) agli effetti degli impegni comunitari a fronte dell'aumento di capitale sottoscritto da Regione Sardegna e considerato aiuto di stato. In particolare, per quanto qui rileva, occorre evidenziare che il mancato assolvimento degli impegni comunitari allora sottoscritti -in particolare la riduzione di tre anni della convenzione con conseguente scadenza al 31 dicembre 2025 e il conseguente affidamento del servizio con gara pubblica- renderebbe l'aiuto di stato irregolare e, pertanto, soggetto al recupero. In tal caso, poiché l'apporto di capitale era di 187 milioni di euro, sulla base dei principi comunitari e del tempo trascorso, le somme da restituire sarebbero di 222 milioni di euro (stima da rivedere) e atterrebbero al solo patrimonio netto.

Si riporta di seguito un estratto della relazione sulla gestione per la parte relativa ai conguagli regolatori pregressi con l'evidenza del rischio e delle azioni di contenimento.

Conguagli regolatori "partite pregresse" 2005-2011

Conguagli regolatori "partite pregresse" 2005-2011

Il quadro regolatorio di settore prevede che la tariffa da applicare per il *Gestore Idrico* sia determinata da Autorità terze.

Dal 2011, la competenza per la definizione del metodo tariffario è in capo ad ARERA. Precedentemente, il metodo tariffario era quello recato dal DM del 1/08/1996 - il c.d. Metodo Tariffario Normalizzato (MTN). Quest'ultimo era fondato su una previsione di costi ammissibili in un dato periodo, che l'Ente di Governo (EGAS) stimava *ex-ante*, successivamente soggetti ad un controllo *ex post* per la verifica

degli scostamenti rispetto ai costi effettivi e per tener conto dei limiti posti all'incremento annuo ammissibile che imponeva di procrastinare il recupero dei costi. La metodologia previgente prevedeva, dunque, il recupero dei costi, non contemplati in un dato periodo, con l'adeguamento delle tariffe gravanti sui consumi dei periodi successivi.

Una volta che il sistema tariffario è stato sostituito, mediante l'adozione del nuovo Metodo Tariffario Idrico, i costi sostenuti in precedenza dal Gestore che ancora dovevano essere considerati ai fini tariffari sono stati inseriti dalla competente Autorità nell'ambito del nuovo sistema regolatorio, mediante le cc.dd. partite pregresse, con gli articoli 31 e 32 dell'allegato A alla Delibera 643/2013/R/IDR.

L'Autorità ha considerato il trattamento delle partite pregresse prevedendo, tra l'altro, modalità minime di rateizzazione nella riscossione dei conguagli da parte dei soggetti gestori, al fine di garantire l'obiettivo della sostenibilità sociale. Per la riscossione di tali partite quantificate ed approvate dagli Enti d'Ambito, al fine di favorire la massima trasparenza per gli utenti, i gestori si sono attenuti a precise regole definite dall'ARERA, quali l'applicazione in funzione dell'utilizzo del servizio; a tal fine è stato indicato come anno di riferimento il 2012, l'evidenziazione in bolletta separatamente dalle tariffe approvate e l'esplicitazione del periodo di riferimento dei conguagli.

L'Ente d'Ambito, con la Deliberazione n. 18, del 26 giugno 2014, ha proceduto al riconoscimento dei conguagli spettanti al Gestore, per partite precedenti al 2012. Le partite pregresse, che EGAS ha quantificato in € 106,71 milioni, sono inferiori ai calcoli effettuati dal Gestore che risultano pari a € 232 milioni.

L'inclusione delle partite pregresse fra le voci di costo legittimamente riconoscibili per la quantificazione tariffaria non rappresenta una circostanza limitata alla Sardegna ma costituisce una regola generale pacificamente applicata sull'intero territorio nazionale.

Le partite pregresse, lungi dal rappresentare un conguaglio sui consumi imputabili ai singoli utenti, rappresentano uno specifico elemento della tariffa approvato dalle competenti Autorità.

Si tratta di una voce riconosciuta nei settori regolamentati, volta a superare, in ossequio ai fondamentali principi del *full cost recovery* e dell'equilibrio economico finanziario del Gestore, il disallineamento tra i costi efficienti ammissibili previsionali e quelli effettivi verificatisi in un determinato periodo nonché gli scostamenti tra i ricavi previsionali derivanti dall'articolazione tariffaria e i costi stimati rispetto a quelli effettivi.

La correttezza dell'operato di Abbanoa SpA è stata confermata peraltro da ARERA, che con la Delibera 188/2015/R/idr ha riconosciuto alla Società una anticipazione finanziaria di 90 milioni di euro per consentire di assicurare agli utenti sardi un maggior termine di 4 anni per il pagamento dei conguagli.

Contenzioso, contenuti tecnico giuridici ed evidenze di interesse

A partire dal 2017, presso diversi Giudici di Pace e Tribunali della Regione Sardegna, sono stati presentati ricorsi da parte di utenti, anche con azioni collettive, o da associazioni di consumatori, in merito all'illegittimità della richiesta dei conguagli relativi al periodo 2005-2011.

Le azioni legali, intentate da singoli cittadini, associazioni di consumatori (Adiconsum Sardegna azione inhibitoria presso il Tribunale di Nuoro) e comitati ("Unidos" class action pendente presso il Tribunale di Cagliari), hanno, in una certa misura e sotto alcuni aspetti, sostenuto l'illegittimità del quadro normativo e regolamentare con conseguente richiesta di disapplicazione per le seguenti argomentazioni, in sintesi:

- le disposizioni regolamentari di rango secondario risulterebbero illegittime per violazione di legge, non sussistendo alcuna disposizione di rango primario che consenta il recupero di costi sostenuti dai Gestori del Servizio Idrico negli anni precedenti;

- l'Autorità di settore (oggi ARERA) non avrebbe avuto il potere di individuare, per il periodo antecedente al trasferimento delle funzioni regolatorie nel settore, le componenti di costo computabili in tariffa;
- gli importi, relativi alle partite pregresse, risulterebbero, in ogni caso, prescritti ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., in quanto anche il previgente metodo normalizzato consentiva ai gestori, seppure entro determinati limiti, il recupero dei costi sorti in precedenza.

Le argomentazioni di Abbanoa

Nei diversi giudizi Abbanoa SpA ha esposto numerose e pregnanti argomentazioni.

In primis, il difetto di giurisdizione, considerato che, di fatto, si disapplicano atti amministrativi di portata generale; pertanto, la competenza è rimessa ai competenti Organi di Giustizia Amministrativa, i quali non potrebbero che rigettare gli eventuali ricorsi per decorso dei termini decadenziali previsti per l'impugnativa dei suddetti atti amministrativi.

Inoltre, si contesta la totale infondata e illegittima interpretazione delle disposizioni e dei principi che regolano, anche a livello europeo, il sistema tariffario nel settore idrico; in particolare l'art. 154 del Codice dell'Ambiente e il principio del *full cost recovery*, già contemplato all'art. 9 della Dir. 2000/60/CE. Vengono sovvertiti i principi base su cui si regge l'intero impianto tariffario del settore, con gravi ripercussioni sulla sua stessa sostenibilità, verrebbe sindacato e, di fatto, disapplicato l'operato dell'Autorità di settore. Senza contare che con il parere reso dall'Autorità ex art. 27, comma 1-bis del Codice del consumo, in data 3 settembre 2015, si precisa che *"La presenza di congruagli tariffari ex post (...) costituisce in generale, senza entrar nel merito della specifica quantificazione caso per caso, un elemento generale e fisiologico della regolazione tariffaria ispirata al principio del full cost recovery, inerente non solo al settore idrico ma anche ad altri servizi di pubblica utilità"*. Sempre dal suddetto parere *"è emerso il rispetto, da parte di Abbanoa, delle disposizioni di cui al citato comma 31.1, così come delle altre norme settoriali afferenti alla trasparenza della fatturazione"*.

§

I giudizi intentati contro i congruagli tariffari pregressi (di seguito anche ctp o congruagli) sono classificabili in tre categorie:

- promossi da singoli o gruppi di utenti presso il Giudice di Pace e in misura minore, in ragione del valore della controversia, presso Tribunali di merito competenti;
- promossi da associazioni di consumatori ai sensi del codice del consumo, con richiesta di azione inibitoria; l'organo giudicante ha inibito alla Società dal porre in essere alcuna azione, per escutere il credito derivante dalle fatture di congruagli tariffari pregressi;
- promossi da associazioni di consumatori e altri movimenti per *class action*. Ad oggi non vi è stata alcuna pronuncia di merito, l'azione di classe è stata giudicata ammissibile con circa 15 mila aderenti in quanto è stata ritenuta non *"manifestamente infondata"* ed è stata conclusa la fase istruttoria e depositati gli scritti conclusivi delle Parti.

Nell'ambito di tale class action, promossa dal Comitato Unidos è stata disposta una Consulenza Tecnica d'Ufficio mediante formulazione dei seguenti quesiti:

1. *descriva il consulente i metodi tariffari che si sono succeduti nel tempo prima e dopo il 2011;*
2. *descriva tecnicamente quali fossero i costi che i gestori del servizio idrico integrato potevano recuperare prima del 2011 e attraverso quali concrete modalità tecniche;*
3. *indichi e descriva tecnicamente quali costi sia possibile recuperare oggi, in applicazione delle disposizioni tecniche del nuovo metodo tariffario, e attraverso quali concrete modalità tecniche;*
4. *dica il consulente se nel passaggio dal vecchio metodo tariffario (metodo tariffario normalizzato) a quello nuovo (metodo tariffario idrico) risultino modificate le regole tecniche sulla base delle quali operare ogni anno la determinazione delle somme complessive da recuperare da parte del gestore idrico e poi da ripartire tra gli utenti, indicando altresì le regole tecniche di ripartizione;*

5. *precisi se vi siano state variazioni sia in relazione alle categorie di costi da recuperare ai fini della sostenibilità finanziaria del servizio idrico prevista per legge (art 154 codice dell'ambiente") che in relazione alle regole tecniche di riparto tra le singole utenze;*

6. *accerti il consulente, sulla base della documentazione in atti, se nel caso concreto siano state rispettate le regole tecniche delineate per governare il passaggio dal vecchio al nuovo metodo tariffario;*

7. *accerti il consulente, in particolare, quali specifici costi siano stati presi in considerazione dal gestore idrico sardo per la determinazione del valore complessivo delle partite pregresse da recuperare;*

8. *indichi e spieghi il consulente quali regole tecniche siano state previste dalla normativa primaria e secondaria per la gestione del passaggio tra i due metodi tariffari e se nel caso concreto tali regole tecniche siano state rispettate dal gestore idrico sardo.*

A seguito di esame della relazione depositata dal Consulente soltanto in data 12 maggio 2024, pare potersi evincere come il perito abbia totalmente disatteso il modello regolatorio previsto dalla normativa primaria e dall'ARERA, affermando anzitutto che "Il sistema normativo tariffario in vigore fino al 2011 non prevedeva esplicitamente la possibilità di effettuare conguagli tariffari, privilegiando un sistema di autoaggiornamento e quindi auto-adattamento delle tariffe annuali". La circostanza che i conguagli siano stati previsti nel passaggio da un metodo tariffario ad un altro deve invece ritenersi pacifica, come hanno sempre confermato le Autorità pubbliche di settore (CONVIRI, ARERA, EGAS). Anche in punto di quantificazione dei conguagli, la consulenza pare porsi in netto contrasto con la normativa regolatoria del settore idrico, fondata come già rilevato sul principio del full cost recovery. L'impostazione della consulenza appare gravemente viziata, poiché illogica e contraria all'impianto regolatorio esistente, applicato dalle Autorità di settore, sicché, la difesa ha presentato richiesta di sostituzione e rinnovazione CTU con un soggetto effettivamente esperto del settore, anche individuato nell'ambito delle Autorità che si occupano del S.I.I.

Il Tribunale, con decreto del 25.7.24 ha rigettato l'istanza di Abbanoa e in successiva udienza ha rinviato al **26.6.25** ogni opportuna decisione nel merito, data in cui, presumibilmente, la Cassazione a Sezioni Unite avrà deciso e/o dovrebbe decidere sulle questioni ancora irrisolte già oggetto di ordinanza interlocutoria.

Il Supremo Collegio ha disposto la trasmissione degli atti per la valutazione dell'assegnazione dell'esame del ricorso avente ad oggetto i conguagli regolatori alle Sezioni Unite delle Corti di Cassazione.

Da ultimo si evidenzia che nel contesto dei singoli ricorsi per Cassazione promossi, è stata fissata la pubblica udienza nanti la Cassazione a Sezioni Unite per il giorno **06.05.2025**, che avrà portata dirimente della questione.

Al momento non ci sono gli elementi che consentono di quantificare gli oneri amministrativi e quindi accantonare gli oneri futuri che potrebbero derivare per le attività di annullamento delle fatture emesse e di rimborso degli importi riscossi oltre che per la gestione del rapporto con la clientela in conseguenza di una sentenza totalmente negativa circa i conguagli regolatori pregressi.

Esito Inibitoria sui Conguagli Regolatori R.G. n. 1660/2016, promossa Adiconsum Sardegna nanti il Tribunale di Nuoro, contro Abbanoa.

Con sentenza n. 259/2023 emessa dal Tribunale civile di Nuoro, pubblicata in data 11.05.2023 è stata accolta l'azione di inibitoria ai sensi dell'art. 139 e 140 del D.Lgs n. 206/2005 (Codice del Consumo), promossa dall'Adiconsum Sardegna, finalizzata ad ottenere un provvedimento giudiziale che dichiarasse illegittima la pretesa creditoria della Società Abbanoa SpA a riscuotere i pagamenti a titolo di conguagli regolatori oltre al risarcimento dei danni interessi e spese.

Il Tribunale di Nuoro ha accolto le domande formulate dall'Associazione ordinando ad Abbanoa S.p.a. di astenersi dal chiedere ai clienti-utenti del S.I.I. il pagamento di somme a titolo di "conguaglio partite pregresse 2005-2011" con contestuale cessazione di ogni attività di riscossione connessa.

Avverso la suddetta pronuncia la Società ha interposto ricorso in appello con contestuale istanza sospensiva della relativa efficacia anche di natura monocratica, nanti la Corte d'Appello di Cagliari Sezione Sassari.

Con ordinanza del 26.07.2023, il Tribunale ha accolto l'istanza della Società e sospeso, nelle more del giudizio di appello, l'efficacia esecutiva della sentenza del Tribunale di Nuoro n. 259/2023.

Policy di bilancio e informativa agli azionisti

L'andamento delle categorie di azioni giudiziarie di cui al paragrafo precedente, ampiamente descritte nei bilanci dei rispettivi esercizi, nonché gli approfondimenti svolti con gli enti di Settore, corroborati dai pareri forniti da primari studi legali e contabili, avevano permesso di valutare il rischio di soccombenza possibile ma non probabile. Per questi motivi non si era proceduto ad alcun accantonamento a fondo rischi, rendendo un'ampia informativa in nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Alla data di redazione del bilancio dell'esercizio precedente, si erano rilevati un numero di giudizi giunti a decisione, sia in primo grado che, sia pure in numero complessivamente minore, in secondo grado, che consentiva di delineare un orientamento giurisprudenziale dei Tribunali sardi. Le sentenze avevano in grande maggioranza accolto le tesi prospettate dall'utenza in ordine all'illegittimità della richiesta dei conguagli da parte del Gestore, decisioni motivate dall'eccezione di prescrizione dei consumi fatturati, nonché dalla violazione dei principi d'irretroattività dei provvedimenti amministrativi.

Successivamente al deposito della Ordinanza della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, di cui si dirà infra, i Tribunali e Corti d'Appello territoriali hanno, seppur in maniera non univoca, progressivamente mutato orientamento, riconoscendo la fondatezza della posizione della Società.

Si evidenzia altresì che il Tribunale di Milano, nel giudizio RG n. 26540/2019, ha reso nel giugno 2022 una sentenza favorevole ad Abbanoa con la quale, dopo attenta analisi delle argomentazioni svolte in merito alla disciplina generale di regolazione della tariffa del servizio idrico contenuta nella normativa nazionale e secondaria, nonché alla luce del sovraordinato principio comunitario del recupero dei costi del servizio idrico, ha affermato la correttezza e legittimità della condotta assunta dal Gestore idrico sardo. Invero, dalla motivazione della suddetta pronuncia emerge l'osservanza da parte del Gestore idrico dei principi generali contenuti nella Delibera AEEGSI (oggi ARERA) n. 643/2013 e delle disposizioni operative sul riconoscimento e quantificazione delle "partite pregresse" stabilite dalla Deliberazione n. 18/2014 emessa dall'allora Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale della Sardegna (oggi EGAS), anche in merito alla corretta tempistica di recupero del credito ed alle modalità adottate, la cui conforme esplicazione rende evidente l'assenza di profili di illegittimità in merito all'agire dell'Ente.

In particolare, il Tribunale ha rilevato che "... .. Abbanoa ha quindi documentato come detti costi, la cui applicazione legittima risiede nei provvedimenti sopraindicati siano stati calcolati nei confronti dell'opponente per gli anni pregressi con una ricostruzione esente da errori.".

Si deve segnalare inoltre come, in contrasto con l'orientamento dei Tribunali sardi, la Corte d'Appello di Roma (Ordinanza n. 13388/2018), nell'ambito del giudizio di reclamo proposto avverso l'ammissibilità di un'azione di classe promossa da un gruppo di consumatori contro la riscossione delle partite pregresse da parte del Gestore Acqua Latina S.p.A., abbia ritenuto l'azione di classe non ammissibile per non omogeneità della classe. Il Comitato proponente la class action ha presentato ricorso in Cassazione avverso tale pronuncia.

Anche diverse pronunce della giurisprudenza amministrativa hanno confermato la legittimità del recupero delle somme da parte dei Gestori idrici. In particolare, il Consiglio di Stato ha affermato che il riconoscimento di tali componenti tariffarie risulta del tutto conforme "all'imperativo posto dalla normativa primaria di settore [art. 154 del Codice dell'Ambiente], consistente nel pieno riconoscimento dei costi d'investimento e di gestione ottimale del servizio" (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 1882/2016). Il T.A.R. Umbria ha respinto le censure dell'utenza in ordine alla violazione del principio d'irretroattività degli atti amministrativi in quanto i conguagli regolatori non sarebbero assimilabili a revisione di tariffe pregresse, bensì rappresentativi di mero recupero dei costi sostenuti dal gestore in periodi antecedenti all'introduzione della tariffa stessa (sentenza 9 maggio 2019, n. 243).

Ciò detto, si può ritenere superata la pronuncia resa nel 2021 dalla Corte di Cassazione, sentenza 17959 del 23/06/2021, che per la prima volta si era pronunciata sull'argomento, ritenendo che la delibera ARERA 643/2013/R/IDR, alla base dei conguagli regolatori, in quanto atto amministrativo, nel definire il meccanismo di recupero dei conguagli, non poteva porsi in contrasto con l'art. 11 delle preleggi secondo cui *"la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo"*.

Già in quell'occasione, l'organo amministrativo aveva immediatamente richiesto all'EGAS un pronunciamento in merito. L'Ente riscontrava ribadendo la correttezza dell'operato proprio e del Gestore e si è attivata, anche per il tramite dell'associazione nazionale, al fine di ottenere una presa di posizione formale da parte dell'ARERA per la tutela dell'equilibrio economico-finanziario dei gestori del SII.

Ciò in quanto l'Ente di governo dell'Ambito e l'ARERA sono tenuti a garantire l'integrale recupero dei costi ammissibili in favore del Gestore. Tale recupero è stato operato in passato, appunto, attraverso la fatturazione dei conguagli regolatori oggetto di contestazione, i quali rappresentano importi la cui quantificazione è stata determinata attraverso un procedimento amministrativo che ha coinvolto anche l'ARERA e non ha registrato contestazioni, neanche in sede giudiziaria.

Come più sopra anticipato, in data 16.06.2022 è stata disposta la trattazione, dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, di uno dei ricorsi in materia di conguagli regolatori promossi da Abbanoa.

La Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con Ordinanza n. 29593 dell'11.10.2022, ha affermato il seguente principio di diritto **"In tema di servizio idrico integrato, il conguaglio per le partite pregresse implica l'applicazione di un costo ora per allora, di modo che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell'art. 2935 c.c."**.

Nel merito, la Suprema Corte ha altresì rilevato che le partite pregresse costituiscono una voce legittima in quanto conforme al quadro europeo e regolatorio di riferimento, che impone ai Gestori ed Enti di Governo la necessità del recupero integrale dei costi del servizio idrico.

La Suprema Corte, dunque, a seguito del ricorso promosso dalla Società, ha cassato con rinvio al Tribunale di Sassari, il quale dovrà pronunciarsi sia in merito alle spese legali del terzo grado di giudizio che all'eccezione di prescrizione dei Conguagli Regolatori.

Per quanto riguarda i giudizi pendenti, la pronuncia ha avuto, almeno inizialmente, impatti favorevoli nelle decisioni degli organi giudicanti incaricati a decidere nei singoli giudizi, laddove utilmente prodotta e/o richiamata in corso di causa. Infatti, se nel 2021 le sentenze di merito emesse in primo e secondo grado hanno evidenziato un esito negativo per la Società nel 90% dei casi circa, successivamente alla suddetta pronuncia, le pronunce sfavorevoli sono risultate leggermente ridotte e/o comunque con esiti uniformi ai principi di diritto sanciti dalla Suprema Corte.

Poco dopo l'anzidetta pronuncia, a seguito di alcune sentenze rese dalle Sezioni semplici della Cassazione, la Suprema Corte ha modificato, in parte, il proprio orientamento.

In particolare, pur mantenendo fermo il principio in astratto del recupero di costi non preventivati negli esercizi precedenti, la Corte ha tuttavia escluso che i conguagli tariffari ex post costituiscano, in

automatico, un elemento generale e fisiologico della regolazione tariffaria ispirata al principio del *full cost recovery*.

Ad avviso dei Giudici di Legittimità, invero, il recupero di costi, anche non strettamente correlati al consumo d'acqua, non è anche illimitato ed indiscriminatamente ammesso, ma solo nei limiti dei costi imprevedibili ed imprevedibili nel momento in cui il servizio è stato erogato e fatturato con esclusione, pertanto, di tutti quei costi che non sono giustificati dal servizio offerto e dall'esigenza di assicurarne un'efficiente gestione in un regime di assoluta trasparenza per gli utenti.

In ragione di ciò, il Gestore avrebbe diritto di recuperare retroattivamente dagli utenti i maggiori costi od i minori introiti a condizione che gli uni e gli altri siano stati oggettivamente imprevedibili, dovendosi escludere la legittimità della pretesa di recuperare retroattivamente costi non correlati né correlabili con il servizio offerto, coerentemente ai principi di causalità, pertinenza, oggettività e proporzionalità. La giurisprudenza di merito sulle riassunzioni dei procedimenti definiti positivamente in Cassazione oscilla tra un orientamento restrittivo, per il quale Abbanoa avrebbe dovuto provare fin dal primo grado quali costi sono effettivamente recuperabili tramite conguaglio in quanto non prevedibili (ad oggi maggioritario) e un orientamento per cui *"Gli importi, dunque, sono esigibili sia perché oggetto di crediti da ritenere legittimi, sia perché azionati con l'invio della fattura e l'implicita richiesta di pagamento entro il termine di 5 anni decorrenti dalla delibera del giugno del 2014, prima della quale alcun diritto avrebbe potuto essere azionato"* (Tribunale di Sassari, sentenza n. 529/2023).

La difformità delle pronunce emesse in materia di conguagli evidenzia l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sia tra le singole sezioni della Corte di Cassazione, sia dei Giudici del Merito che rende necessario l'intervento delle Sezioni Unite ai fini dell'individuazione di un'interpretazione uniforme.

È opportuno evidenziare che i contenziosi, chiusi e pendenti, attivati sinora dagli utenti, compresi gli aderenti alla class action, incidono per circa il 2% sul totale delle utenze. La Società ha presentato, o presenterà, ricorso in Cassazione avverso le sentenze di secondo grado sfavorevoli.

Al 2024 risultano radicati presso la Corte di Cassazione circa 75 contenziosi e circa 15 giudizi di rinvio. Ad oggi le sentenze di merito emesse in primo e secondo grado sono oltre 450, di cui circa 30 di secondo grado, con un esito negativo per la Società nel 90% dei casi circa. Tuttavia, a seguito della succitata Ordinanza della Cassazione, sono iniziate a pervenire pronunce di merito che confermano la legittimità dei conguagli regolatori e, successivamente, pronunce uniformi all'orientamento espresso dalle sezioni semplici della Suprema Corte di cui si è detto sopra.

L'andamento dei procedimenti giudiziari sopra esposti, nonché i pareri di legali e contabili acquisiti propedeuticamente alla redazione del progetto di bilancio, non possono essere trascurati ai fini della valutazione; si ritiene, tuttavia, che non assumano un valore prognostico talmente rilevante da legittimare l'iscrizione di un fondo rischi per i crediti derivanti dai conguagli regolatori pregressi.

Fermo tuttavia il principio della legittimità dei conguagli regolatori, sarà verosimilmente necessario attendere gli esiti della class action UNIDOS per avere un posizionamento giurisprudenziale univoco in merito alla quantificazione degli stessi da parte dell'Autorità d'Ambito e di ARERA

Dal punto di vista giurisprudenziale, la mancata costituzione di un fondo rischi su crediti in favore di una dettagliata descrizione dello stato delle controversie negli schemi di bilancio è ascrivibile alle seguenti considerazioni:

- le richiamate pronunzie delle Corti sarde possiedono una connotazione fortemente territoriale e non possono rappresentare una linea interpretativa incontrovertibile;
- già la Corte d'Appello di Roma, con ordinanza n. 13388 del 21 dicembre 2018, aveva dichiarato inammissibile un'azione di classe promossa avverso il gestore Acqua Latina S.p.A.;

- con particolare riferimento agli orientamenti della giustizia amministrativa, il Consiglio di Stato ha sancito la piena legittimità del recupero retroattivo dei costi, il quale si concretizza in una revisione tariffaria;
- in maniera ancor più assorbente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato che **In tema di servizio idrico integrato, il conguaglio per le partite pregresse implica l'applicazione di un costo ora per allora, di modo che, prima della determinazione delle voci di costo da recuperare, non si configura la possibilità di recupero e, quindi la possibilità di esercitare il relativo diritto, a norma dell'art. 2935 c.c."**

Il profilo giurisprudenziale della questione influenza direttamente il suo aspetto contabile. In accordo al principio contabile OIC 31, l'iscrizione di un fondo rischi postula l'esistenza di una passività probabile suscettibile di stima. Nel caso di specie, non si è riscontrato uno sviluppo dell'alea che possa far qualificare il rischio non più come possibile quanto probabile.

In riferimento ai crediti insoluti per conguagli regolatori pregressi la società in considerazione del tempo trascorso dalla fatturazione dei conguagli regolatori pregressi, avvenuta alla fine del 2014 per gli utenti dei comuni di Cagliari e Sassari, e nel mese di aprile 2016 per gli altri utenti sardi nonché dell'elevata presenza di contenziosi pendenti inerenti tale fattispecie ha proceduto secondo il criterio di prudenza alla svalutazione dei crediti per conguagli regolatori pregressi insoluti.

Tali considerazioni sono altresì giustificate dall'analisi del rapporto fra il soggetto gestore e l'EGAS.

L'Ente di governo dell'Ambito, infatti, è tenuto a garantire l'integrale recupero dei costi ammissibili in favore del Gestore. Tale recupero è stato operato in passato attraverso la fatturazione dei conguagli regolatori oggetto di contestazione, i quali rappresentano importi la cui quantificazione è stata determinata attraverso un procedimento amministrativo che ha coinvolto anche l'ARERA e non ha registrato contestazioni, neanche in sede giudiziaria.

In caso di sopravvenienza passiva, la normativa nazionale ed europea di riferimento nonché le disposizioni convenzionali prevedono uno specifico obbligo d'intervento, attivabile anche su istanza del Gestore, in capo a EGAS, che sarà tenuto a porre in essere ogni attività funzionale al riequilibrio della gestione.

Non è tuttavia configurabile una responsabilità diretta immediatamente attivabile nei confronti di EGAS che, in qualità di Ente affidante, deve garantire l'equilibrio della gestione attraverso strumenti tipizzati dalla normativa di riferimento.

Pertanto, in caso di squilibri della gestione dovuti a uscite crescenti ed entrate decrescenti, EGAS dovrà procedere all'adeguamento tariffario, attraverso la revisione straordinaria delle tariffe e la loro sottoposizione ad approvazione da parte di ARERA.

Sebbene EGAS possa intervenire per mitigare eventuali squilibri nella gestione del gestore, si evidenzia come il quadro regolatorio e convenzionale di riferimento non fa sorgere un diritto soggettivo di Abbanoa al risarcimento da parte di EGAS dei maggiori oneri per il mancato incasso dei conguagli regolatori. EGAS, infatti, sebbene abbia un "obbligo di provvedere" affinché sia garantito il diritto al cosiddetto "full cost recovery", non ha un diretto "obbligo di risarcire o ristorare" il Gestore, fermo il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della gestione.

Si può in definitiva affermare che non sussista un diritto immediatamente azionabile dal gestore nei confronti di EGAS in quanto, in caso d'inerzia di quest'ultimo nell'eventualità in cui si verificano scostamenti che incidano sull'equilibrio della gestione del gestore, potranno essere esclusivamente esperiti da quest'ultimo i rimedi previsti per il ritardo colpevole dell'Amministrazione.

Non è previsto in altri termini un meccanismo automatico già codificato con provvedimenti regolatori come previsto per altre partite di conguaglio tariffario (volumi, costi di energia, acquisti all'ingrosso e altre voci).

Nel caso di specie è necessaria la manifestazione del disequilibrio economico, finanziario e patrimoniale del Gestore, cui farà seguito l'istanza di riequilibrio all'Ente di governo dell'Ambito e all'Autorità

nazionale. Solo con l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte delle autorità locali e/o nazionali potranno essere rilevati i connessi benefici.

E' fatta salva l'applicazione delle norme contenute nella convenzione tipo di ARERA, applicabili anche al rapporto tra EGAS e ABBANO, che, al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario del Gestore da parte dell'EGAS pongono a carico dell'Ente d'Ambito specifici obblighi in tal senso.

Nel caso di specie è necessaria la manifestazione del disequilibrio economico, finanziario e patrimoniale del Gestore, cui farà seguito l'istanza di riequilibrio all'Ente di governo dell'Ambito e all'Autorità nazionale. Solo con l'adozione dei conseguenti provvedimenti da parte delle autorità locali e/o nazionali potranno essere rilevati i connessi benefici.

Equilibrio economico-finanziario: scenari percorribili

Gli impatti che potrebbero verificarsi in caso di definitiva soccombenza in giudizio sono due, di cui il primo di natura finanziaria (entrate che cessano e uscite che permangono o crescono) per circa 24 milioni di euro e l'altro di natura economico patrimoniale (insussistenza di attivo, debiti per rimborso e adempimenti conseguenti) per circa 96 milioni di euro.

Di intesa con Egas sono stati individuati gli strumenti che nell'ambito della regolazione, potranno eventualmente essere attivati per ripristinare in primis l'equilibrio finanziario, rinviando doverosamente e correttamente al momento in cui il fenomeno del venir meno della legittimità delle cd partite pregresse si dovesse verificare o si potesse considerare probabile (impatto economico patrimoniale), la definizione di soluzioni volte al superamento dello squilibrio e della crisi finanziaria conseguente.

Le possibilità di intervento sono diverse, da ispezionare e valutare anche in ragione del reale stato di attuazione degli effetti negativi finanziari ed economico patrimoniali.

La prima possibilità è intervenire nell'ambito della predisposizione tariffaria, purché nel rispetto dei presupposti, delle modalità e dei limiti indicati dal metodo tariffario vigente.

Nel caso in cui non sia possibile o non sia sufficiente intervenire sulla predisposizione tariffaria è consentito rivedere il Programma degli Interventi, riducendo il valore degli investimenti programmati, purché garantiscano il raggiungimento di un livello minimo di servizio e il soddisfacimento della domanda complessiva dell'utenza.

In alternativa o in aggiunta a tali interventi il gestore e l'ente di governo d'ambito possono optare per una modifica dell'affidamento, ampliando il perimetro delle attività o estendendone la durata temporale, come già anticipato.

In ultimo ARERA consente di richiedere l'accesso alle misure di perequazione da lei stessa previste e disciplinate, anche in questo caso nei limiti previsti e in presenza dei requisiti fissati: uno strumento questo già utilizzato da Abbanoa SpA.

Qualora nessuno degli strumenti indicati sia adatto a riportare l'equilibrio economico finanziario della gestione è possibile far ricorso ad eventuali ulteriori misure stabilite dalle parti interessate.

Strumenti di governo societario di cui all'articolo 6 comma 3 del D.lgs. 175/2016 (TUSP)

In riferimento alle previsioni di cui all'articolo 6 comma 3 del TUSP o la società ha da tempo valutato l'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario.

In particolare, sono stati introdotti:

"a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale".

La società svolge la sua attività a favore dei Comuni soci nel rispetto della soglia dell'80% prevista dallo Statuto in ottemperanza alle disposizioni del Testo Unico delle Società Partecipate.

Abbanoa per la sua natura e il settore in cui opera, è tenuta a rispettare il codice degli appalti *ratione temporis vigente* e i principi comunitari che improntano le procedure di acquisto:

- a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
- b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo cui sono preordinati;
- c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;
- d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;
- e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;
- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido ed agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al principio di rotazione, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese.
- l) al principio del risultato nel perseguire la massima tempestività nell'affidamento ed esecuzione di un contratto pubblico ricercando il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo;
- m) al principio della fiducia con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;
- n) al principio dell'accesso al mercato favorendo l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- o) al principio di buona fede e di tutela dell'affidamento.

La società in applicazione dei già indicati principi, per garantire una maggiore trasparenza, ha, inoltre, adottato i seguenti regolamenti:

- Revisione del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture sopra e sotto soglia comunitaria,
- Revisione del Regolamento per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi di ingegneria e architettura sopra e sotto soglia comunitaria,
- Revisione procedure di fatturazione consumi e rettifica/annullamento bollette e fatture,
- Regole di gestione scarti di fatturazione elettronica ed errori bloccanti di fatturazione,
- Regole di gestione interventi UO Mezzi Pesanti ed esecuzione interventi autospurgo,
- Regole per la disciplina delle spese economiche, piccola cassa e utilizzo delle carte di credito,
- Revisione regole di gestione della richiesta di rettifica fatturazione ed eccezione di prescrizione del Cliente e attuazione delle Linee Guida Analisi e valutazione delle eccezioni di prescrizione,
- Regolamento dell'Ufficio Legale di Abbanoa S.p.a. per il funzionamento e l'organizzazione dell'Avvocatura interna,

- Regole per l'affidamento dei servizi legali "esclusi" dall'ambito oggettivo di applicazione del codice dei contratti pubblici,

Con riferimento alla tutela della proprietà industriale ed intellettuale, la Società ha previsto che i destinatari del Codice Etico siano tenuti a rispettare i diritti altrui sul software, sulle banche dati e comunque su tutto il materiale protetto dal diritto d'autore.

Le procedure aziendali vigenti prevedono il rispetto da parte di ogni dipendente delle politiche di sicurezza delle informazioni e di riservatezza in merito ad informazioni e documenti aziendali riservati.

"b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione"

Abbanoa SpA con l'Organizzazione del 2017, si è dotata di un Ufficio denominato Internal Audit.

Con Delibera del C.d.A. n. 229/2023 è stata disposta la nomina del nuovo Responsabile della funzione di Internal Auditing e di conseguenza riavviata l'attività di audit.

Con Delibera del C.d.A. n. 28/2024 è stato approvato il "Piano Audit 2024" predisposto in funzione delle disponibili valutazioni dei rischi, della necessità di copertura dell'universo di audit nell'arco di un triennio, delle specifiche richieste di audit dell'Organo Amministrativo e della copertura delle aree di conformità legislativa legate al Modello di organizzazione Gestione e Controllo 231/01 (MOG) ed al Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPCT).

Nel suddetto Piano sono stati individuati i macro-processi interessati dagli interventi di audit da effettuare nel 2024, nello specifico:

- Ciclo attivo
- Ciclo passivo
- Amministrativo
- Controllo di Gestione
- Gestione del personale.

Su richiesta dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D.lgs. 231/2001 è stata svolta un'attività di audit finalizzata a *"predisporre una verifica tra il MOG e i comportamenti concreti tenutisi in relazione al procedimento di gara PN 60/2023 – Lotto n° 7, una relazione (audit) sulla procedura, una verifica sui regolamenti inerenti le nomine delle Commissioni di gara e dei seggi"*.

È stato avviato un audit relativo al processo di gestione della rettifica fatturazione e un'indagine in merito alla gestione degli affidamenti del servizio sostitutivo autobotte nell'ambito del Lotto 2 (distretti 5 e 8) e Lotto 4 (distretto 7) dell'appalto 84/2022.

"c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società".

Il Codice Etico di cui la Società si è dotata sin dal 2014, prevede specifiche disposizioni volte a disciplinare i rapporti con i clienti, fornitori e partner, con Autorità e Istituzioni, nonché ad assicurare il rispetto della persona e la responsabilità verso la collettività.

Il Piano Triennale Anticorruzione e trasparenza di cui la società si è dotata sin dal 2015, aggiornandolo periodicamente come previsto dalle norme, prevede inoltre protocolli di comportamento relativi alle

condotte da assumere in riferimento ai vari processi aziendali e le regole da rispettare in materia di trasparenza degli atti.

Come sopra riferito il Codice Etico è stato revisionato in occasione della adozione del sistema di Compliance integrato (Modello 231 e Prevenzione Corruzione -Trasparenza).

L'azienda, dal 2018 ha, inoltre, adottato le informative per la protezione dei dati ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e ha provveduto: i) a nominare il DPO (Data Protection Officer) (ii) a emettere le istruzioni per il trattamento dei dati e iii) a definire le regole di designazione dei responsabili del Trattamento.

Abbanoa, inoltre, aderisce e rispetta i Patti di Integrità adottati dal socio Regione.

"d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea".

La Responsabilità Sociale d'Impresa (da ora RSI), entrata formalmente nell'agenda dell'Unione Europea a partire dal Consiglio Europeo di Lisbona del marzo 2000, è considerata come uno degli strumenti strategici per realizzare una società più competitiva e socialmente coesa e per modernizzare e rafforzare il modello sociale europeo.

Nel Libro Verde della Commissione Europea, edito nel 2001, la responsabilità sociale è definita come: "L'integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali e ambientali delle imprese nelle loro operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate".

La RSI va oltre il rispetto delle prescrizioni di legge e individua pratiche e comportamenti che un'impresa adotta su base volontaria, nella convinzione di ottenere dei risultati che possano arrecare benefici e vantaggi a sé stessa e al contesto in cui opera.

Particolare attenzione viene prestata ai rapporti con i portatori d'interesse (stakeholder): collaboratori, fornitori, clienti, partner, comunità e istituzioni locali, realizzando nei loro confronti azioni concrete.

Ciò si traduce nell'adozione di una politica aziendale che sappia conciliare gli obiettivi economici con quelli sociali e ambientali del territorio di riferimento, in un'ottica di sostenibilità futura.

La società ha adottato queste iniziative in tema di miglioramento:

- Adozione codice di condotta;
- Certificazione di qualità ISO 9001:2015 per i processi di progettazione degli investimenti;
- Programma di certificazione ambientale ISO 14000 (in corso);
- Accredimento dei tre laboratori analisi acque potabili ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 (Cagliari, Nuoro, Sassari);
- Certificazione ISO 9001:2015 di tutti i processi di Gestione del Cliente (registrazione del contratto di fornitura, variazioni contrattuali, gestione del contatore, letture, manutenzione e sostituzione dei gruppi di misura, gestione categorie tariffarie, fatturazione, incassi, rateizzazioni, reclami, gestione documentale e cartella digitale);
- Certificazione ISO 9001:2015 dei processi di Erogazione del servizio di campionamento e analisi chimico-fisiche e microbiologiche di acque potabili e acque reflue;
- Accredimento UNI EN ISO/IEC 17015:2018 per prove su acque destinate al consumo umano.

Sono inoltre in corso numerosi programmi per l'efficientamento energetico e il telecontrollo volto, tra l'altro, a ridurre la mobilità del personale.

Fotovoltaico

Nel 2019 sono stati posti in esercizio 25 impianti di produzione di energia rinnovabile (23 fotovoltaici e 2 eolici) per una potenza complessiva di circa 2,5 MW; questi assicurano dal 2020 una produzione media di circa 3 milioni di kwh.

E' stato avviato l'iter per la progettazione di un nuovo impianto fotovoltaico da circa 4,5 MW, finanziato con fondi pubblici, che permetterà di abbattere in maniera significativa la spesa energetica per il potabilizzatore di Truncu Reale sito a Sassari .

Riuso delle acque reflue depurate

Il cambiamento climatico e i fenomeni di siccità che colpiscono sempre più frequentemente il territorio italiano, rende particolarmente importanti le politiche di riuso delle acque reflue.

Le normative stringenti e i complessi iter burocratici e autorizzativi rendono particolarmente lungo l'iter autorizzativo per consentire il riuso delle acque reflue, anche per quelle qualitativamente già idonee allo scopo.

Abbanoo ha già ottenuto l'autorizzazione per nove impianti.

	Impianto	Utilizzo
1	Curcuris	Agricoltura
2	Loiri Porto San Paolo - Vaccileddi	Verde pubblico e di strutture ricettive
3	Macomer – Tossilo	Scopi industriali
4	Palau	Verde pubblico e di strutture ricettive, prati di pascolo e colture foraggere
5	San Teodoro	Verde pubblico e di strutture ricettive
6	Stintino	Verde pubblico e di strutture ricettive
7	Alghero - San Marco	Uso agricolo tramite il Consorzio di bonifica della Nurra
8	Sassari	Uso agricolo tramite il Consorzio di bonifica della Nurra
9	Domus de Maria - Chia	Verde pubblico e di strutture ricettive

Nel 2025 si ritiene di poter attivare i riutilizzi per uso agricolo di Muravera -Sa Mitza e Arzachena.

Nel 2024 sono stati riutilizzati oltre 6 milioni di metri cubi d'acqua. Di recente è stato autorizzato anche l'impianto di Sassari in grado di fornire circa 12 milioni di metri cubi d'acqua. Nel primo mese sono stati destinati al Consorzio di bonifica della Nurra circa 300.000 mc d'acqua affinata

Riuso in agricoltura

Sono destinati all' agricoltura i maggiori quantitativi di acqua affinata riutilizzata. Gli impianti di Sassari e di Alghero – San Marco stanno fornendo soccorso al Consorzio di bonifica della Nurra dal quale dipende il comparto agricolo dell'intera area nord-occidentale della Sardegna.

L'acqua distribuita è di ottima qualità, per alcuni parametri comparabile alle acque potabili.

Da tale confronto si evince che la gran parte dei parametri monitorati per le acque affinate sono ben al di sotto dei limiti stabiliti per le acque potabili.

Nel centro Sardegna l'impianto di depurazione di Curcuris distribuisce acqua affinata a diversi centri della Provincia di Oristano.

Il riuso irriguo per verde pubblico e di strutture ricettive

Per alcune località turistiche è prevista la distribuzione di acque affinate destinate all'irrigazione del verde pubblico, provenienti dai depuratori di Stintino, Loiri Porto San Paolo – Vaccileddi, Palau, San Teodoro e, di recente, di Domus de Maria -Chia.

Il riuso per fini industriali

L'unico caso è quello del depuratore di Macomer – Tossilo che fornisce acqua affinata a un centro di compostaggio.

Separazione contabile

L'articolo 6 comma 1 del Testo Unico delle partecipate pubbliche, prevede che le società a controllo pubblico, che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della *legge 10 ottobre 1990, n. 287*, devono adottare sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

In merito si ricorda che Abbanoa opera esclusivamente nel servizio idrico integrato; le attività svolte al di fuori del settore regolato sono scarsamente significative e comunque accessorie, sono autorizzate dall'EGAS e permettono di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società e sono tenute con contabilità separata.

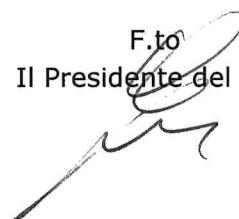
La regolazione nazionale del servizio prevede, comunque, a partire dall'esercizio 2016 (delibera ARERA n. 137/2016/R/IDR), l'obbligo di tenuta di una contabilità separata per le attività svolte intese come fasi operative che possono essere gestite come un'impresa separata: acquedotto; fognatura; depurazione; altre attività idriche; attività diverse. Ciascuna attività viene suddivisa in comparti, unità logico-organizzative più analitiche. L'attività di acquedotto, ad esempio, viene suddivisa in captazione; adduzione; potabilizzazione; distribuzione; misura dell'acquedotto. La separazione contabile deve avvenire secondo un preciso percorso di rilevazioni contabili distinte per attività durante il periodo amministrativo e attraverso l'utilizzo di specifiche tecniche di attribuzione e ribaltamento che devono portare alla redazione dei cosiddetti Conti Annuali separati (CAS). I CAS previa certificazione della società che effettua la revisione legale del bilancio sono trasmessi annualmente all'ARERA. La documentazione inerente all'esercizio 2023 è stata inviata in data 05.02.2025.

Con la nota Prot. DT 33630 - 26/04/2021 indirizzata alla federazione Utilitalia la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del Ministero dell'Economia e delle Finanze (Dipartimento del Tesoro) ha chiarito che le direttive sulla separazione contabile emanate dall'ARERA possono essere utilizzate per adempiere gli obblighi imposti dal TUSP (art. 15, comma 2) in quanto funzionali alle finalità che presiedono alla normativa sulla separazione contabile.

Pertanto, attraverso l'adempimento degli obblighi previsti per la separazione contabile a fini ARERA può essere considerato assolto l'obbligo di separazione contabile, imposto dal TUSP. L'invio relativo all'esercizio 2024 sarà effettuato nei termini previsti dall'Autorità.

Cagliari,

F.to
Il Presidente del CdA



Art. 6

Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico

1. Le società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

4. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.